



# *Comune di Terrapetrona*

*Provincia di Macerata*

## **COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 81 del Reg. Data 27-10-2020**

**Oggetto: Atto di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo di produttività anno 2020 e direttive per la contrattazione decentrata. Variazione al Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2020.**

L'anno duemilaventi , il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

<b>PINZI SILVIA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>AMICI ABBATI MARIA BEATRICE</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BORRI MICHELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Assegnati numero 3 In carica numero 3 Presenti numero 3  
Assenti numero 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 5/6/2018 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa con la nomina dei componenti e del presidente e che, la stessa, opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta comunale;

Preso atto che l'art. 8, c. 1, CCNL 21 maggio 2018 prevede che la contrattazione decentrata integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;

Richiamato l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

Visto inoltre l'art. 67 comma 4 del CCNL il quale prevede che "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.";

Visto l'art. 15 del CCNL il quale prevede:

"4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.";

Visto l'art. 11-bis comma 2 del D.L. 135/2018, convertito in legge 12/2019, il quale ha introdotto la possibilità, per i Comuni senza dirigenza, di incrementare

le risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di P.O. senza tener conto delle limitazioni al salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 21/5/2019 con la quale si è provveduto alla rideterminazione dei compensi spettanti alle P.O. a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, come previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL del 21/5/2018;

Considerato che l'art.15, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, innovando il precedente sistema incentrato su una quantificazione individuale espressa in percentuale della retribuzione di posizione in godimento del lavoratore incaricato della titolarità di posizione organizzativa (art.10, comma 3, del CCNL del 31.4.1999), prevede, per il finanziamento della retribuzione di risultato, una quota non inferiore al 15% del complessivo ammontare delle risorse finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dall'ordinamento dell'ente.

La percentuale del 15%, dunque, non costituisce più un valore standard ordinario o minimo della retribuzione di risultato, ma rappresenta solo il quantum minimo delle risorse complessivamente disponibili per il trattamento economico accessorio dei titolari di posizioni organizzative da destinare obbligatoriamente al finanziamento dell'istituto della retribuzione di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dall'ordinamento dell'ente.

Sono gli enti, infatti, che definiscono, autonomamente, in sede di contrattazione integrativa, i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle diverse posizioni organizzative, nell'ambito delle risorse a tal fine effettivamente disponibili.

Nel nuovo ambito regolativo, pertanto, è l'ente che definisce il valore della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, sulla base dei criteri generali preventivamente contrattati con le OO.SS.

Preso atto che:

- il decreto legge n. 34/2019 all'art. 33, comma 2, ha previsto che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

- la Conferenza Stato città ha formulato il proprio parere positivo nella seduta del 11 dicembre 2019 precisando che l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art.33, comma 2 del d.l. 34/2019 precisando che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

- nella Conferenza Stato città del 30 gennaio 2020, è stato indicato quanto segue *“come data di entrata in vigore dello schema di decreto attuativo dell’articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in corso di perfezionamento, oggetto dell’intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell’11 dicembre 2019, il 20 aprile 2020”*, tuttavia, il rinvio non riguarda le disposizioni riferite al calcolo del salario accessorio, con la conseguenza che è possibile procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2020 tenendo conto delle indicazioni già sancite nella precedente conferenza Stato città del 11 dicembre 2019;
- il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020 senza modifiche, con la sola data prevista di applicazione anche le per il salario accessorio a partire dal 20 aprile 2020;
- la nuova base di calcolo sul salario accessorio è, pertanto, solo quella riferita al valore pro-capite al 31/12/2018 del fondo e delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce il fondo non potrà essere in ogni caso inferiore al valore pro capite al 31/12/2018 mentre potrà essere adeguato in aumento se il personale è superiore a quello del 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

Visto il prospetto redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario di quantificazione la somma massima che può essere destinata nell’anno 2020 al trattamento accessorio del personale dipendente per effetto dell’aumento del numero di dipendenti in servizio;

Ritenuto di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo normativo, a seguito del CCNL 21 maggio 2018;

Visto, inoltre, l’art. 4, c. 1, lett. b), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l’azione amministrativa e per la gestione;

Tutto ciò considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

## **D E L I B E R A**

1) Il responsabile dell’Area Contabile è autorizzato a provvedere con proprio atto alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate 2020 nel rispetto di quanto previsto dal CCNL funzioni locali del 21/5/2018, includendo nel calcolo del suddetto fondo anche le seguenti somme:

- le somme previste dall'art. 67 comma 4 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018 (1,2% monte salari 1997).

- in sede di trattative, per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo normativo, la delegazione trattante di parte pubblica deve attenersi alle seguenti linee di indirizzo:

a) obiettivi strategici:

- prevedere un sistema premiante che valorizzi le capacità professionali dei dipendenti, nella realizzazione delle attività e degli obiettivi dell'Ente, collegando ai risultati conseguiti i trattamenti economici del salario accessorio;

b) priorità nell'utilizzo delle risorse

- Le risorse stabili del Fondo 2020 dovranno essere utilizzate prioritariamente per le progressioni economiche orizzontali.
- Le risorse variabili, e le risorse stabili non destinate ad istituti stabili, dovranno essere destinate in maniera prioritaria ad incentivare la performance individuale e organizzativa;
- Prevedere la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- Prevedere la correlazione tra il premio correlato alla performance individuale dei dipendenti ed il riconoscimento dei seguenti compensi:
  - incentivi per funzioni tecniche in base all'art.113 del D.lgs. 50/2016 e sue successive modificazioni;
  - ulteriori compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 67 comma 3 lett. c). (condono edilizio, Istat, avvocatura ecc.)
- Prevedere i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari posizione organizzativa.

c) Vincoli

- Nella quantificazione del fondo per le risorse decentrate 2020 si dovrà tener conto delle previsioni dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019;

d) Ulteriori risorse destinate al trattamento accessorio:

- Destinare l'ulteriore somma di €. 2.650,00 al Fondo per la Retribuzione di risultato dei titolari di P.O., in aggiunta al Fondo previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 56 del 21/5/2019;

2) Di provvedere alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione approvato con atto n. 34 del 16/4/2020 come da prospetto allegato;

3) Di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, 4<sup>a</sup> comma, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

---

**SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 27-10-20 ATTO N. 81**

---

**OGGETTO PROPOSTA:**

Atto di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo di produttività anno 2020 e direttive per la contrattazione decentrata.

---

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio  
F.to **Girolami Luigino**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio  
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to APPIGNANESI GIULIANA

SINDACO  
F.to PINZI SILVIA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 04-12-20

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 04-12-20 al 19-12-20,  
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 6632, in data 04-12-20  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo  
18/08/2000 n. 267.

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA**

il giorno 27-10-20:

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale li 27-10-20

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
APPIGNANESI GIULIANA

---